



golarmente costituiti), e degli Automobile Club ad esso associati, la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalla pubblica amministrazione che esercita su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle pubbliche amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, l'esercizio delle seguenti attività, strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali degli Automobile Club partecipanti:

**- AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Salerno e agli altri Automobile Club soci ed in particolare:**

- a) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club e agli enti soci per la loro attività di assistenza e consulenza tributaria ed esazione in materia di tasse automobilistiche resa dagli Automobile Club;
- b) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club Salerno e agli enti soci per la loro attività di acquisizione e promozione associativa finalizzati all'incremento della compagine degli associati all'ACI, nonché servizi di supporto, assistenza e consulenza per l'acquisizione e la gestione delle licenze sportive;
- c) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club Salerno e agli enti soci per la loro attività di coordinamento della rete delle Delegazioni, Aci Point e punti di servizio esterni e collegati degli Automobile Club;
- d) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club Salerno e agli enti soci per la loro attività di promozione, incoraggiamento ed organizzazione di attività sportive automobilistiche, di fiere e altri eventi promossi e/o organizzati dall'Automobile Club Salerno e dagli altri enti soci;
- e) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club Salerno e agli enti soci per la loro attività di comunicazione e gestione dell'ufficio stampa, dei siti web istituzionali e dei canali social;
- f) servizi tecnici, amministrativi e logistici, da rendere all'Automobile Club Salerno e agli enti soci anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati;
- g) ogni altro servizio e/o attività, per conto degli Automobile Club soci, finalizzati allo sviluppo della mobilità e dello sport automobilistico, di supporto, assistenza e con-

sulenza, alle attività istituzionali dell'Automobile Club e degli enti soci, alle attività delle loro Delegazioni, Aci Point e punti di servizio esterni e collegati, nei settori dell'automotive, finalizzate allo sviluppo della mobilità, dell'istruzione, dell'educazione e sicurezza stradale, della circolazione stradale, del turismo, dello sport automobilistico e dei fini istituzionali, ricompresi nell'art. 4 dello Statuto dell'Aci, dell'Automobile Club Salerno e degli enti soci. =====

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato per l'autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all'Automobile Club Salerno e agli altri enti Soci attraverso lo svolgimento di compiti e funzioni affidate alla società con specifico mandato dall'Automobile Club Salerno e dagli altri enti soci. =====

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare, a terzi specializzati, singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi della normativa in tema di contratti pubblici ad essa applicabile, ma le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci e dalla legislazione vigente e futura; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali, della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione. =====

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Salerno e dagli altri Automobile Club soci. =====

La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale. ===

La società inoltre può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa, vigente e futura, applicabile alle società pubbliche, e purché preventivamente approvato dall'Automobile Club Salerno e dagli altri Automobile Club soci. =====

L'atto deliberativo di queste ultime operazioni deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali degli Automobile

Club soci. Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate, nonché di gestione diretta o indiretta dell'attività. In conformità alle disposizioni in materia di affidamenti "in house", oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere realizzato per l'autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all'Automobile Club Salerno e agli altri enti Soci attraverso lo svolgimento di compiti e funzioni affidati alla società con specifico mandato dall'Automobile Club Salerno e dagli altri enti soci; e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. =====

L'Organo di Controllo attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici. =====

La Società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle Società in house delle pubbliche amministrazioni e opera nel rispetto, per quanto non diversamente disposto, delle procedure di cui all'art. 32 dello Statuto sociale e delle disposizioni contenute nel "Regolamento di Governance delle Società partecipate dell'Automobile Club". L'Automobile Club Salerno e gli altri enti soci si impegnano a fornire alla Società ACI SALERNO SERVIZI S.R.L. la capacità operativa necessaria per il coordinamento e svolgimento dei servizi pubblici assegnati. =====

#### Art. 3

##### Sede

La società ha sede nel **Comune di Salerno (SA)**. =====

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese (ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile) si precisa che l'indirizzo della sede sociale, nell'ambito del suindicato Comune, è stabilito alla **via Giacinto Vicinanza n. 11**. =====

#### Art. 4

##### Capitale sociale e conferimenti

Il capitale sociale, determinato in nominali **euro 10.000,00** (diecimila), viene interamente assunto e sottoscritto dall'unico socio qui costituito, AUTOMOBILE CLUB SALERNO, e viene integralmente liberato mediante conferimento in danaro. =====

Si dà atto che il detto capitale, nel suo intero ammontare, è stato versato con la modalità in appresso precisata. -----

## Art. 5

### Quota di partecipazione e conferimento

L'intera partecipazione societaria, pari al 100% (cento per cento) del capitale sociale, spetta al detto socio in corrispondenza del suo conferimento in denaro pari ad euro 10.000,00 (diecimila) dallo stesso socio integralmente assunto, sottoscritto e versato.

**Art. 6**

### Durata

La durata della società è fissata a tempo indeterminato.

Art. 7

### *Norme di funzionamento della società*

La società si dichiara costituita sotto la piena osservanza del presente atto e dello statuto sociale contenente le norme relative al funzionamento della società, ivi comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza. Detto statuto, previa lettura da me datane ai comparenti, viene dagli stessi approvato e viene quindi allegato al presente atto sotto la lettera "**A**" per costituirne parte integrante ed essenziale.

Art. 8

## Amministrazione e rappresentanza

Ai sensi dell'articolo 21 e seguenti dell'allegato statuto sociale, viene stabilito che la società sia retta da un **Consiglio di Amministrazione** composto da tre membri, al quale competeranno i poteri di amministrazione previsti dall'art.

Gli amministratori dureranno in carica per tre esercizi sociali con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Vengono nominati a far parte del Consiglio di Amministrazione i costituiti Vito Domenico SACCO, Giovanna CASSESE e Giovanni CATURANO i quali dichiarano di accettare la carica loro attribuita e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dalla legge.

==== \* \* \* =====  
In particolare, **Vito Domenico SACCO, Giovanna CASSESE e Giovanni CATURANO** dichiarano l'inesistenza, a loro carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea, dando atto che detta dichiarazione di inesistenza di cause di ineleggibilità e di interdizioni è stata fatta pervenire in precedenza al socio. =====



I costituiti Vito Domenico SACCO, Giovanna CASSESE e Giovanni CATURANO, nella loro qualità di unici componenti del Consiglio di Amministrazione, ritenendosi, seduta stante, riuniti in Consiglio, stabiliscono di attribuire a Vito Domenico SACCO, la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

\*\*\*

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Modalità di versamento dei conferimenti in danaro

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dichiara e dà atto che il suddetto capitale di euro 10.000,00 (diecimila), come sopra assunto e sottoscritto, è stato versato per intero all'organo amministrativo, che ne rilascia quietanza, mediante n. 1 (uno) assegno circolare ICCREA Banca, non trasferibile, dell'importo di euro 10.000,00 (diecimila), distinto dalla serie e dal numero RE 4054134995-01, emesso dalla BCC Campania Centro - CRA Soc. Coop., Filiale di Salerno, in data 13 gennaio 2022, intestato alla società qui costituita.

\*\*\*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, pertanto, attesta che il capitale sociale di euro 10.000,00 (diecimila) risulta interamente sottoscritto e versato.

Art. 10

Organo di controllo - Revisore legale dei conti

Non si fa luogo per ora alla nomina dell'organo di controllo, né di un revisore legale dei conti, cui provvederà l'assemblea ai sensi dell'art. 27 dello statuto sociale.

Art. 11

Primo esercizio sociale

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemila ventidue).

Art. 12

Spese

L'importo globale delle spese di costituzione ammonta approssimativamente a euro 1.500,00 (millecinquecento) gravanti a carico della società qui costituita.

Art. 13

Mandato

Viene conferito mandato al neo nominato organo amministrativo affinché abbia ad accettare ed introdurre nel presente atto e nell'allegato statuto tutte le modifiche, di carattere formale o per adeguamento a norme imperative, che si rendessero necessarie per l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Art. 14

Protezione dei dati personali - Riservatezza

**Ciascuna delle parti di quest'atto:** \* dichiara e conferma di avere ricevuto dal notaio rogante idonea informativa sulla privacy (in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, in data 27 aprile 2016) e di essere stata resa edotta che il trattamento dei dati personali richiesti avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo; \* consente ed autorizza il trattamento e la conservazione dei dati personali contenuti nel presente atto per le finalità inerenti la prestazione professionale richiesta e per ogni connesso adempimento di legge.

**Art. 15**

**Antiriciclaggio**

**Ciascuna delle parti di quest'atto dichiara** di essere stata informata dal notaio rogante della normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D.Lgs. n. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni).

**In particolare** - consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, e delle sanzioni penali previste dall'art. 55 del citato D.Lgs. n. 231/2007 in caso di omessa o falsa indicazione delle generalità del soggetto, se diverso dal cliente, per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione per cui è richiesta la prestazione professionale - **ciascuna delle parti dichiara:**

- \* che il codice fiscale e tutti gli altri dati identificativi, ivi compresa l'attività lavorativa, sono quelli sopra riportati;
- \* che lo scopo della presente operazione è quello dichiarato in atto e che non sussistono ulteriori finalità in frode o contrarie a legge, anche ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 (sottrazione al pagamento delle imposte);
- \* di non essere persona politicamente esposta;
- \* che titolare effettivo dell'operazione documentata dal presente atto è ciascuna persona fisica che ha sottoscritto l'atto in proprio;
- \* che, con riferimento alla AUTOMOBILE CLUB SALERNO, titolari effettivi dell'operazione documentata dal presente atto sono i componenti degli Organi direttivi, dotati di poteri di rappresentanza legale, di amministrazione o direzione, conformemente all'assetto organizzativo e statutario dell'ente, quali risultanti dai patti associativi;
- \* che non esistono altre persone fisiche per conto delle quali viene realizzata la presente prestazione professionale/o-

perazione economica; \* che il valore della pratica in oggetto è pari a quello sopra indicato.

**L'AUTOMOBILE CLUB SALERNO**, come sopra rappresentato, dichiarà che i fondi utilizzati per la liberazione del capitale sociale, come sopra assunto e sottoscritto, derivano dal patrimonio dell'ente.

**Io notaio**, richiesto, ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura ai comparetti che, a mia interpellanza, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo approvano.

In parte scritto con sistema elettronico, ai sensi di legge, da persona di mia fiducia sotto la mia direzione, in parte scritto di mia mano, occupa fogli quattro per pagine quindici fin qui.

Sottoscritto alle ore sedici e minuti venti (h. 16.20).

F.to: Vincenzo Demasi

Vito Domenico Sacco

Giovanna Cassese

Giovanni Caturano

Francesco Gibboni notaio (vi è sigillo)

Notaio Francesco Gibboni ======  
Allegato "A" all'atto n. 10961 di raccolta. ======

===== \*\*\* =====

===== STATUTO =====

===== contenente le norme sul funzionamento della società =====  
===== "ACI SALERNO SERVIZI S.R.L." =====

===== Titolo I =====

===== DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA =====

**Art. 1 - Costituzione, denominazione e durata** =====

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "ACI SALERNO SERVIZI S.R.L.". La Società si configura con il modello organizzativo dell'*in house providing* ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte dei soci ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti e nelle forme previste dagli articoli del successivo Titolo VII. =====

**Art. 2 - Sede** =====

2.1 La Società ha sede nel Comune di Salerno (SA) risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile. =====

2.2 La Società può istituire filiali, succursali, agenzie, altre unità operative e sedi secondarie o trasferire la sede sociale, osservate le disposizioni di leggi al riguardo. =====

2.3 Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal Registro delle Imprese; in mancanza dell'indicazione del domicilio nel Registro delle Imprese si fa riferimento alla sede legale, è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero telefonico, di telefax, del proprio indirizzo di posta elettronica e PEC. =====

2.4 La società tiene, a cura dell'Organo Amministrativo, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni delle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica e PEC ai fini stabiliti dal presente statuto. =====

2.5 Il socio entrante deve fornire all'organo amministrativo medesimo copia o certificazione del titolo traslativo nonché ricevuta di deposito nel Registro delle Imprese. =====

**Art.3 - Oggetto Sociale** =====

La società - della quale possono essere soci esclusivamente gli Automobile Club (in appresso denominati anche "enti pubblici") - svolge i compiti che le vengono affidati dall'Automobile Club Salerno e dagli altri Automobile Club soci enti pubblici, nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. - Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), e degli Automobile Club ad esso asso-



ciati, la cui Federazione a norma del proprio Statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti. La Società riceve affidamenti diretti di contratti pubblici dalla pubblica amministrazione che esercita su di essa il controllo analogo o da ciascuna delle pubbliche amministrazioni che esercitano su di essa il controllo analogo congiunto, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti, ed ha ad oggetto, anche contestualmente, l'esercizio delle seguenti attività, strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali degli Automobile Club partecipanti:

**- AUTOPRODUZIONE DI BENI O SERVIZI STRUMENTALI all'Automobile Club Salerno e agli altri Automobile Club soci ed in particolare:**

- a) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club e agli enti soci per la loro attività di assistenza e consulenza tributaria ed esazione in materia di tasse automobilistiche resa dagli Automobile Club;
- b) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club Salerno e agli enti soci per la loro attività di acquisizione e promozione associativa finalizzati all'incremento della compagine degli associati all'ACI, nonché servizi di supporto, assistenza e consulenza per l'acquisizione e la gestione delle licenze sportive;
- c) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club Salerno e agli enti soci per la loro attività di coordinamento della rete delle Delegazioni, Aci Point e punti di servizio esterni e collegati degli Automobile Club;
- d) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club Salerno e agli enti soci per la loro attività di promozione, incoraggiamento ed organizzazione di attività sportive automobilistiche, di fiere e altri eventi promossi e/o organizzati dall'Automobile Club Salerno e dagli altri enti soci;
- e) servizi di supporto, assistenza e consulenza all'Automobile Club Salerno e agli enti soci per la loro attività di comunicazione e gestione dell'ufficio stampa, dei siti web istituzionali e dei canali social;
- f) servizi tecnici, amministrativi e logistici, da rendere all'Automobile Club Salerno e agli enti soci anche mediante la gestione di centri di elaborazione dati;
- g) ogni altro servizio e/o attività, per conto degli Automobile Club soci, finalizzati allo sviluppo della mobilità e dello sport automobilistico, di supporto, assistenza e consulenza, alle attività istituzionali dell'Automobile Club e degli enti soci, alle attività delle loro Delegazioni, Aci Point e punti di servizio esterni e collegati, nei settori

dell'automotive, finalizzate allo sviluppo della mobilità, dell'istruzione, dell'educazione e sicurezza stradale, della circolazione stradale, del turismo, dello sport automobilistico e dei fini istituzionali, ricompresi nell'art. 4 dello Statuto dell'Aci, dell'Automobile Club Salerno e degli enti soci. =====

Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere realizzato per l'autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all'Automobile Club Salerno e agli altri enti Soci attraverso lo svolgimento di compiti e funzioni affidate alla società con specifico mandato dall'Automobile Club Salerno e dagli altri enti soci. =====

La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare, a terzi specializzati, singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi della normativa in tema di contratti pubblici ad essa applicabile, ma le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci e dalla legislazione vigente e futura; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali, della raccolta del risparmio tra il pubblico ed in generale di quelle vietate dalla presente e futura legislazione. =====

La società opera in armonia con gli obiettivi e secondo i piani di sviluppo indicati dall'Automobile Club Salerno e dagli altri Automobile Club soci. =====

La società può compiere, in via non prevalente ma strumentale ed accessoria, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale. ===

La società inoltre può costituire società o acquisire direttamente o indirettamente partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, complementare o affine o comunque connesso al proprio, nel rispetto della specifica normativa, vigente e futura, applicabile alle società pubbliche, e purché preventivamente approvato dall'Automobile Club Salerno e dagli altri Automobile Club soci. =====

L'atto deliberativo di queste ultime operazioni deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità di perseguire, anche tramite una propria partecipazione diretta o indiretta, le finalità istituzionali degli Automobile Club soci. Nell'atto deliberativo devono essere evidenziate, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse impiegate,

nonché di gestione diretta o indiretta dell'attività. In conformità alle disposizioni in materia di affidamenti "in house", oltre l'ottanta per cento del fatturato della società deve essere realizzato per l'autoproduzione di beni e/o servizi strumentali all'Automobile Club Salerno e agli altri enti Soci attraverso lo svolgimento di compiti e funzioni affidati alla società con specifico mandato dall'Automobile Club Salerno e dagli altri enti soci; e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società. ===== L'Organo di Controllo attesta mediante apposita relazione, entro la data di approvazione del bilancio di ogni anno, la misura del fatturato realizzato dalla società, nell'anno precedente, per i servizi e attività svolti per conto dei soci pubblici. =====

La Società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta atti e assume comportamenti conformi alla normativa sulle Società in house delle pubbliche amministrazioni e opera nel rispetto, per quanto non diversamente disposto, delle procedure di cui all'art. 32 dello Statuto sociale e delle disposizioni contenute nel "Regolamento di Governance delle Società partecipate dell'Automobile Club". L'Automobile Club Salerno e gli altri enti soci si impegnano a fornire alla Società ACI SALERNO SERVIZI S.R.L. la capacità operativa necessaria per il coordinamento e svolgimento dei servizi pubblici assegnati. =====

**Art. 4 - Durata =====**

La durata della Società è fissata a tempo indeterminato. =====

**===== Titolo II =====**

**CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI AL CAPITALE SOCIALE, QUOTE,  
===== FINANZIAMENTO DEI SOCI =====**

**Art. 5 - Capitale sociale =====**

5.1 Il Capitale Sociale è fissato in euro 10.000,00 (diecimila) diviso in quote a norma di Legge. =====

5.2 Possono essere soci esclusivamente gli Automobile Club, enti pubblici non economici, di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001 e s.m.i. (denominati anche solo "enti pubblici"). Non è ammessa la partecipazione di capitali privati. =====

5.3 Il Capitale Sociale può essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto. In tal caso non spetta ai soci il diritto di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute, ma i soci che eventualmente non abbiano consentito alla deliberazione hanno diritto di recedere dalla

Società a norma dell'art. 2473 cod. civ. In deroga al disposto di cui all'art. 2464, comma 3, cod. civ., in sede di aumento di capitale possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica e tali da consentire l'acquisizione in Società di qualsiasi elemento utile per il proficuo svolgimento dell'impresa. I soci potranno eseguire versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Il rimborso dei finanziamenti è in ogni caso sottoposto a quanto previsto dall'art. 2467 del codice civile. Il domicilio dei soci è quello risultante dal Registro delle Imprese.

**Art. 6 - Trasferimento quote e diritto di prelazione**

6.1 Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili agli Enti pubblici rientranti nelle categorie di cui al precedente art. 5, a titolo oneroso, per atto tra vivi, secondo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione. Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione ad altro ente pubblico, dovrà darne comunicazione, unitamente alle generalità dell'acquirente e del corrispettivo offerto mediante lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, agli altri soci, i quali, entro 30 giorni dal ricevimento, potranno esercitare la prelazione sempre tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata inviata al socio alienante. Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota offerta in vendita sarà attribuita in misura proporzionale alla partecipazione di ciascuno alla società.


6.2 La comproprietà della quota di partecipazione è regolata con le modalità di cui agli artt. 1105 e 1106 c.c.

6.3 Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

**Art. 7 - Recesso**

7.1 Il socio ha diritto di recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 c.c. nonché negli altri casi stabiliti dalla legge.

7.2 Il socio che intenda esercitare il diritto di recesso deve inviare alla società relativa dichiarazione scritta di recesso, a mezzo lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, entro quindici giorni dalla data della deliberazione dell'assemblea o dalla data in cui ha avuto notizia del compimento dell'operazione. Il recesso ha effetto nei confronti della società dal momento del ricevimento della dichiarazione di cui sopra, ed il rimborso della partecipazione deve essere eseguito in base alle norme di legge (art. 2473 III° e IV° comma c.c.). Gli amministrato-



ri devono dare senza indugio notizia del recesso agli altri soci, stabilendo un termine non superiore a 30 (trenta) giorni per manifestare, tramite lettera raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata, l'intenzione di acquistare la quota del socio receduto o in alternativa, l'indicazione di un terzo disponibile all'acquisto. =====

7.3 La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è quello a cui si deve far riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'art. 2473 c.c. per la liquidazione della partecipazione al socio receduto. =

7.4 Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le quote di partecipazione per le quali tale diritto è esercitato non possono essere trasferite per atto inter vivos. =====

Il recesso non può comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro centottanta (180) giorni, l'Assemblea revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. =====

L'Organo Amministrativo, nei novanta (90) giorni successivi al ricevimento della richiesta da parte del socio, deve determinare ai sensi dell'art. 2473, 3° comma, del codice civile, sentito il parere dell' Organo di Controllo o dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile, se nominato, il valore della quota di partecipazione per la quale è stata manifestata la volontà di esercitare il diritto di recesso, nonché redigere apposita relazione che esplichi i criteri di valutazione adottati da inviare al socio e depositare presso la sede sociale. Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Decorsi quindici (15) giorni dal deposito presso la sede sociale, senza che alcun socio abbia proposto contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato. =====

In caso di mancata determinazione da parte degli amministratori del valore di liquidazione nel termine di cui sopra, ovvero in ipotesi di contestazione del valore di liquidazione delle quote determinato dall'Organo Amministrativo, manifestata da parte del socio che ha esercitato il diritto di recesso entro quindici (15) giorni dal deposito della relazione degli amministratori presso la sede sociale, detto valore verrà determinato entro i novanta (90) giorni successivi tramite relazione giurata di esperto designato dal Tribunale competente in relazione alla sede sociale, che provvederà anche sulle spese; si applica in tal caso il primo com-

ma dell'art.1349 del codice civile. =====

**Art. 8 - Esclusione del Socio** =====

8.1 Il socio può essere escluso dalla società, oltre che nel caso di cui all'art. 2466 c.c. al verificarsi delle seguenti circostanze, da intendersi quali fattispecie di giusta causa di esclusione, a norma dell'art. 2473 bis del Codice Civile: = - qualora venga dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale; ===== - nell'ipotesi in cui, senza il consenso scritto degli altri soci, eserciti per conto proprio o di terzi un'attività corrente con quella della società, sia direttamente sia a mezzo di interposta persona; ===== - per interdizione o inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici Uffici; ===== - per condanna, anche non definitiva, per reati in campo societario e di riciclaggio di denaro; ===== - per perdita dei requisiti soggettivi richiesti dai presenti patti sociali per la partecipazione alla società. =====

8.2 L'esclusione deve essere deliberata da tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escludendosi dal calcolo la quota di partecipazione del socio della cui esclusione si tratta. =====

8.3 La decisione di esclusione deve essere motivata e notificata senza indugio, a cura degli amministratori, al socio escluso. =====

L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data di notifica dell'esclusione di cui sopra, salvo opposizione dinanzi al Tribunale competente entro 30 (trenta) giorni dalla notifica di esclusione. =====

8.4 La quota verrà rimborsata in base alle norme di legge (art. 2473-bis c.c.). =====

**Art. 9 - Diritti dei Soci** =====

9.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. =====

9.2 I diritti di cui al precedente punto 9.1 possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale. =====

**Art. 10 - Finanziamento dei Soci** =====

I soci, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, possono eseguire finanziamenti, con obbligo di rimborso da parte della società, che, salvo diverse pattuizioni, saranno considerati infruttiferi di ogni interesse e remunerazione. =====

===== **Titolo III** =====

===== **ORGANI DELLA SOCIETA'** =====

**Art. 11 - Organi della Società** Sono organi della Società: ===

- a) l'Assemblea; =====
- b) l'Organo Amministrativo; =====

c) l'Organo di Controllo. =====

**Art. 12 - Decisioni dei soci - Assemblea =====**

L'Assemblea rappresenta i soci della società, ed è costituita dai loro legali rappresentanti, che operano in tale qualità e nei limiti delle competenze loro spettanti ai sensi del presente statuto o delle altre norme di legge. =====

L'Assemblea decide sulle materie ad essa riservate dalla legge o dal presente statuto nonché sugli argomenti sottoposti alla sua approvazione dall'Organo Amministrativo. =====

Sono da intendersi in ogni caso di esclusiva competenza dell'Assemblea, fatto salvo quanto previsto agli artt. 8.2 e 8.3 del Regolamento di Governance delle società partecipate dagli AA.CC. in materia di operazioni rilevanti e al successivo art. 34 del presente Statuto: =====

a) l'approvazione del bilancio, secondo i termini e modi stabiliti dalla legge, e la distribuzione degli utili; =====

b) la struttura dell'organo amministrativo, la nomina degli amministratori, del Presidente e del suo eventuale sostituto, nonché la individuazione di eventuali deleghe di poteri con l'attribuzione della firma sociale; =====

c) la nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore; =====

d) la determinazione del compenso degli amministratori, dell'Organo di Controllo e/o del Revisore, entro i limiti consentiti dalla legge ed in conformità alla stessa nonché nel rispetto delle direttive congiunte emanate dagli Automobile Club soci; =====

e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale; =====

f) lo scioglimento della società e la conseguente nomina dei liquidatori e l'eventuale loro revoca; =====

g) le decisioni di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti del socio; =====

h) l'aumento o la diminuzione del capitale sociale; =====

i) l'alienazione e l'acquisto di beni immobili o di aziende o rami d'azienda; =====

j) l'approvazione e/o la proposta di linee strategiche e di sviluppo della società in relazione alle attività previste dall'oggetto sociale; =====

k) l'assunzione di prestiti di valore superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00); =====

l) la prestazione di ogni garanzia reale o personale qualunque ne sia il valore. =====

I Soci sono altresì competenti sugli argomenti che uno o più amministratori oppure tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. =

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste nel presente articolo ed il voto ha valore in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione. =====

**Art. 13 - Modalità delle decisioni =====**

13.1 Le decisioni dei soci possono essere adottate: ======

a) mediante deliberazione assembleare convocata ai sensi del successivo art. 14, con le maggioranze ivi indicate; =====

b) mediante consultazione scritta promossa da ciascuno degli amministratori e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, purché dai documenti sottoscritti dai soci risultino con chiarezza: ======

- l'argomento oggetto della decisione; ======
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti; ======
- l'indicazione dei soci consenzienti; ======
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione; la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. ======

13.2 La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo. Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro gli otto giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario. ======

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, posta elettronica o posta elettronica certificata. ======

13.3 Non possono partecipare alle decisioni nelle forme di cui ai precedenti artt. i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto. ======

13.4 Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno metà del capitale sociale. ======

13.5 A cura dell'organo amministrativo la decisione così formulata deve essere tempestivamente comunicata a tutti i soci - con tutti i sistemi di comunicazione, ivi compresi il fax, la posta elettronica o la posta elettronica certificata - all'Organo di Controllo, onde consentire allo stesso di formulare le proprie osservazioni, e, unitamente alle eventuali osservazioni di quest'ultimo, vengono trasmesse ai soci e dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni ai sensi dell'art. 2478. ======

13.6 La documentazione relativa alla consultazione scritta e al consenso espresso per iscritto deve essere conservata tra gli atti della società. Va altresì conservata con le medesime modalità la documentazione inerente le proposte di deci-



sione che non abbiano avuto favorevole accoglimento. =====  
13.7 La decisione si perfeziona quando tutti i soci siano stati interpellati e almeno la maggioranza prescritta abbia espresso e comunicato alla società il proprio consenso e sia pervenuta presso la sede sociale con qualsiasi sistema di comunicazione, ivi compresi il fax, la posta elettronica e la posta elettronica certificata, con l'apposizione della sottoscrizione in forma autografa o in forma digitale. =====  
13.8 Il socio può revocare il proprio consenso a una data decisione, fintanto che la decisione non si sia formata. =====

**Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea =====**

L'Assemblea è convocata, nei casi e nei termini di legge, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (e, in caso di impedimento di questi, da un Consigliere) presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, con lettera raccomandata o a mezzo pec spedita ai soci, agli amministratori ed all'Organo di Controllo o Revisore, almeno cinque (5) giorni prima dell'adunanza. La lettera deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. La convocazione dell'Assemblea potrà anche avere luogo mediante avviso comunicato con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque (5) giorni prima dell'Assemblea. =====

Tale termine potrà essere ridotto a due (2) giorni quando l'avviso di convocazione contenga motivazioni di urgenza. ===  
Deve, inoltre, essere convocata l'Assemblea senza ritardo, con le modalità sopra previste, quando ne è fatta domanda da uno dei soci, nella quale devono essere indicati gli oggetti da trattare. =====

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione. =====  
Sono valide le assemblee convocate anche senza le suddette formalità, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assistano tutti gli amministratori in carica e l'Organo di Controllo, e purché nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti da trattare. =====

**Art. 15 - Partecipazione del Socio a mezzo di Rappresentante**

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea secondo quanto previsto dal presente statuto. La delega deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci, e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La delega non può comunque essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo o al Revisore o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate od ai membri degli organi amministrativi o di controllo o di Revisione o ai dipendenti di queste. La delega non può essere rilasciata in bianco. =====

**Art. 16 - Svolgimento dell'Assemblea =====**

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di assenza della persona come sopra indicata, da chi ne fa le veci, ovvero da altra persona all'uopo designata dal Consiglio o, in mancanza, eletta dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accettare i risultati delle votazioni. Una volta constatata dal Presidente, la regolare costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata dall'astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza. ===== L'Assemblea nomina un Segretario che può anche non essere socio. ===== Nei casi di legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, questi designa un notaio che redige il verbale dell'assemblea; in tali casi non occorre la nomina di un Segretario. =====

In ogni caso le deliberazioni devono constare da verbale redatto e sottoscritto nei modi di legge. L'Assemblea validamente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e dissenzienti. =====

**Art. 17 - Assemblea tenuta con l'ausilio di mezzi di telecomunicazione** =====

L'Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che: =====  
a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accettare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====  
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; =====  
d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. ===== Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante. ===== Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per mo-

tivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte. =====

**Art. 18 - Quorum costitutivi** =====

Nei casi in cui le deliberazioni vengano assunte in forma assembleare, l'Assemblea risulta regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, salvo che la legge richieda maggioranze più elevate. =====

I quorum costitutivi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione. =====

**Art. 19 - Diritto di voto** =====

Il diritto di voto spettante a ciascun socio è determinato in misura proporzionale alla quota di capitale sociale da questi detenuta. =====

In caso di peggio di quota il diritto di voto spetta comunque al socio debitore. =====

**Art. 20 - Quorum deliberativi** =====

Sia quando si adotti il metodo assembleare sia quando si adotti il metodo del consenso espresso per iscritto, le decisioni si intendono approvate con le maggioranze previste dalla legge. =====

Nel caso di delibera assunta con il metodo assembleare, i quorum deliberativi richiesti per la prima convocazione valgono anche per la seconda convocazione. =====

===== **Titolo IV** =====

===== **AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA** =====


**Art. 21 - Struttura dell'Organo Amministrativo** =====

Ai sensi del Regolamento di Governance delle società partecipate dagli AA.CC., la Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori, onde consentire la presenza nell'organo di membri in possesso di requisiti o titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività sociale ovvero assicurare adeguata rappresentanza di interessi, data la natura di ente a carattere associativo dell'AC. Uno dei tre Amministratori è il Direttore dell'Automobile Club Salerno, fatti salvi eventuali dinieghi autorizzativi dell'Amministrazione di appartenenza. La nomina dell'Organo Amministrativo è di competenza dell'Assemblea. Nel caso di organo collegiale, ai sensi della normativa vigente, l'amministrazione non può essere affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più Soci. =====

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di amministratore è subordinata alla inesistenza di cause di inconferribilità, incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla legge n. 190/2012 e al D.Lgs. 39/2013 e s.m.i. =====

Coloro che hanno o dovessero avere un rapporto di lavoro con

la Società e che sono al tempo stesso componenti dell'organo amministrativo, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione agli istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo quale amministratore. ===== Con la decisione di nomina degli amministratori, l'Assemblea stabilisce le eventuali limitazioni ai poteri gestori che vengono contestualmente attribuiti alla loro competenza. === Ove a composizione collegiale, al presidente sono attribuite le funzioni per l'indirizzo e la supervisione del controllo interno, nonché per la rappresentanza e la cura delle pubbliche relazioni e i rapporti con l'AC. ===== Le deleghe necessarie per la gestione della Società sono conferite, da parte del consiglio di amministrazione, ad un solo amministratore, salvo l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzato dall'assemblea. All'atto della nomina viene altresì stabilita la durata in carica degli amministratori, che non potrà essere superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di *prorogatio* previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. ===== Gli amministratori sono rieleggibili. ===== Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 120/2011 e successivo Decreto del Presidente della Repubblica n. 251/2012, la composizione del Consiglio di Amministrazione, ove previsto, deve garantire la presenza al suo interno, del genere meno rappresentato nella misura di almeno un terzo dei componenti. === I componenti dell'Organo amministrativo della Società, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente in materia e dalle eventuali direttive emanate dagli Automobile Club soci. ===== L'assemblea può revocare il mandato affidato agli amministratori o procedere alla loro sostituzione in conformità alla legge, che disciplina anche le altre ipotesi di cessazione ed i relativi effetti. ===== La revoca e la sostituzione possono, altresì, essere decise dai soci, anche prima della scadenza naturale del mandato ed in assenza di giusta causa. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione di questa clausola e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno derivante dalla revoca senza giusta causa. L'organo amministrativo ha facoltà, previo consenso dell'Assemblea, di nominare procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti. =====



Salvo quanto stabilito al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori l'assemblea provvede a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla scadenza dell'organo. == Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 C.C. ===== E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società pubbliche. =====

**Art. 22 - Consiglio di Amministrazione =====**

Nell'ipotesi in cui l'amministrazione sia affidata ad un Consiglio di Amministrazione, tale organo adotta le proprie decisioni mediante adunanza collegiale. =====

Il Consiglio di amministrazione, nei casi di consentita nomina dello stesso, qualora non vi provveda l'assemblea elegge tra i membri il Presidente, ferme restando: =====

a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; =====

b) l'esclusione della carica di vicepresidente; in caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, sono assunte dal Consigliere più anziano di età ad eccezione di quello che ricopre l'incarico di Direttore dell'Automobile Club; =====

c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali. =====

Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato presso la sede sociale od altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società, a cura del Presidente ed ogni volta che uno degli Amministratori o dell'Organo di Controllo o il Revisore ne faccia richiesta scritta. ==

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte con avviso spedito con qualunque mezzo idoneo a garantire la prova che il ricevimento è avvenuto almeno tre (3) giorni prima della riunione. =====

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta usando qualunque mezzo di rapida comunicazione idoneo a garantire la prova che la ricezione è avvenuta almeno ventiquattr'ore (24) prima della riunione. =====

Sono tuttavia valide le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche se non convocate come sopra, quando siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo o il Revisore. =====

Le adunanze sono presiedute dal Presidente, ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, dall'amministratore designato dagli intervenuti o, in mancanza di designazio-

ne, dall'amministratore più anziano di età. ===== Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra estranei, per un periodo da determinarsi di volta in volta. =====

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. ===

**Art. 23 - Adunanze mediante mezzi di telecomunicazione** =====

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi, se nominato, il Segretario della adunanza. =====

**Art. 24 - Poteri di amministrazione** =====

L'Organo Amministrativo è l'organo centrale nel sistema di *corporate governance*, e nel rispetto degli indirizzi dei soci, delle convenzioni stipulate con i soci e fermo rimanendo l'esercizio del controllo analogo di cui al successivo art. 34 da parte dei soci stessi, è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società in relazione all'attività che costituisce l'oggetto sociale, salvo quanto la legge e il presente statuto riservano all'esclusiva competenza dell'Assemblea dei soci, oltre ai poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici Soci esercitano sulla Società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti. =====

In ogni caso, l'Organo amministrativo adotta ogni misura necessaria affinché i soci possano esercitare le funzioni di indirizzo e controllo sulla gestione attraverso i poteri ad esso derivanti dal presente statuto. =====

L'Organo amministrativo esercita inoltre, a titolo non esclusivo, le seguenti funzioni: =====

- definisce il sistema e le regole di governo societario della Società, assicurando, sotto la propria responsabilità, l'attuazione del Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club. In ogni caso, l'Organo Amministrativo adotta regole che realizzano con efficacia i vincoli rivenienti dalle vigenti disposizioni in tema di partecipazioni societarie delle Pubbliche Amministrazioni garantendo il rispetto dei principi di trasparenza, di separazione delle funzioni di gestione operativa da quelle di indirizzo strategico e di controllo, di articolazione chiara ed efficiente dei poteri, anche al fine di preveni-

re situazioni di concentrazione e di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate nonché delle operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, proprio o di terzi; =====

- definisce le linee fondamentali dell'assetto organizzativo, amministrativo/contabile e le linee di indirizzo del sistema di controllo interno della Società, in coerenza con le Direttive emanate dagli Automobile Club soci e il Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli stessi; =====
- valuta l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno; =====
- definisce le linee strategiche e gli obiettivi della Società e delle sue controllate, in coerenza con i processi di pianificazione espressi dagli Automobile Club soci; esamina e approva i piani industriali, i budget annuali e i resoconti intermedi di gestione; =====
- nel caso in cui l'organo amministrativo sia costituito in forma collegiale, riceve periodicamente dall'Amministratore con deleghe, un'informativa sull'attività svolta nell'esercizio delle rispettive funzioni e deleghe, sull'attività delle Società controllate e sulle operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate della Società, che non siano state sottoposte al preventivo esame del consiglio; =====
- valuta il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate sulla base dell'informativa ricevuta dall'amministratore con deleghe; esamina i resoconti periodici di gestione e ne valuta i risultati rispetto a quelli di budget; recepisce gli eventuali provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali fissati dalle amministrazioni aggiudicatrici sul contenimento delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale; =====
- approva il progetto di bilancio annuale ed eventuali bilanci intermedi di esercizio; =====
- esamina e approva le operazioni societarie rilevanti di cui al Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club seguendo le procedure di cui all'art.34 del presente Statuto; =====
- formula proposte da sottoporre all'assemblea dei soci; ==
- esamina e delibera sulle altre questioni che l'amministratore con deleghe o il Direttore o i procuratori ritengano opportuno sottoporre all'attenzione del consiglio; =====
- delibera sull'esercizio del diritto di voto e designa i componenti degli organi di amministrazione e controllo nelle assemblee delle Società controllate; =====
- predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, informandone l'Assemblea in occasione della relazione annuale a chiusura dell'esercizio sociale e qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione dei rischi, uno o più indicatori di crisi aziendale, adotta, sen-

za indugio, i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi correggendone gli effetti ed eliminandone le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento;

- predisponde annualmente e presenta all'assemblea dei soci contestualmente al bilancio dell'esercizio, una relazione sul governo societario, indicando gli strumenti adottati e i risultati raggiunti;

- istituisce e sopprime sedi secondarie;

- adegua lo statuto alle disposizioni normative;

- assicura un adeguato flusso informativo verso le amministrazioni aggiudicatrici secondo le procedure previste dal Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club e, per quanto attiene al controllo analogo, dall'art.34 del presente Statuto. Le eventuali limitazioni ai poteri di rappresentanza degli amministratori, stabilite dall'atto di nomina, saranno rese pubbliche contestualmente alla nomina stessa.

Salvo diversa delibera dei Soci e/o del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle limitazioni e dei criteri fissati dall'Assemblea, e ferme restando le limitazioni previste dal presente statuto, per le operazioni che devono sempre restare di competenza del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore delegato sono conferiti, se nominato, i seguenti poteri di ordinaria amministrazione:

- a) gestire e coordinare strutture sia in line che in staff;
- b) proporre al Consiglio di amministrazione la selezione, l'assunzione, la promozione o il licenziamento del personale della società;
- c) stipulare e risolvere contratti di acquisto di materie prime e merci e di beni di utilizzazione pluriennale, necessari per il conseguimento degli scopi sociali;
- d) stipulare e risolvere contratti di vendita di beni oggetto di produzione o commercio della Società, fissandone i prezzi e le condizioni;
- e) stipulare e risolvere contratti di appalto, somministrazione, trasporto, deposito, locazione, assicurazione e di prestazione di servizi in genere, con esclusione dei contratti di lavoro dipendente ed autonomo;
- f) firmare assegni bancari e di c/c postale, nei limiti accordati dagli Istituti di Credito, emettere tratte e girare cambiali, effettuare pagamenti e riscossioni dando quietanze;
- g) firmare la corrispondenza, nonché tutti gli atti relativi ai poteri conferiti.

#### Art. 25 - Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, o in caso di organo collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 - Emolumenti spettanti ai membri dell'Organo Amministrativo.

**strativo**

Ai componenti dell'Organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, nonché un compenso, ove non vietato dalla Legge o da altri atti regolamentari, determinato dall'Assemblea tenuto conto dei limiti di spesa indicati dai soci pubblici. La Società potrà stipulare polizze assicurative a favore degli amministratori. Resta fermo quanto indicato all'articolo 22 lettera c) del presente statuto.

**Titolo V**

**CONTROLLO**

**Art. 27 - Organo di controllo e Revisore Legale**

L'Assemblea nomina un Organo di Controllo e/o un Revisore, determinandone competenze e poteri.

Nel caso di Organo di Controllo collegiale, l'assemblea nominerà l'organo di controllo, composto di tre sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Il Collegio Sindacale o il Sindaco monocratico e/o il Revisore restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazione, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

La retribuzione annuale dei membri dell'Organo di Controllo e/o del Revisore è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio, tenuto conto dei limiti di spesa indicati dai Soci con apposita direttiva.

Ai componenti dell'Organo di Controllo e/o al Revisore non possono in alcun caso essere corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato per lo svolgimento dell'attività, e ai medesimi non spettano trattamenti di fine mandato.

Nel procedere alla nomina dell'Organo di Controllo e/o del Revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

I membri dell'Organo di Controllo e/o il Revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Qualora l'Organo di controllo eserciti anche il controllo contabile, il Collegio nella sua totalità o il Sindaco monocratico devono essere scelti tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

All'Organo di controllo, anche monocratico, e al Revisore si applicano le disposizioni sull'Organo di Controllo previste per le società per azioni.

L'assunzione e/o il mantenimento della carica di componente dell'Organo di Controllo e di Revisore è subordinata al possesso dei requisiti di legge, alla inesistenza di cause di inconferibilità, di incompatibilità, di ineleggibilità e di decadenza, di cui al codice civile, alla Legge n. 190/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i. =====

**Art. 28 - Cessazione dalla carica =====**

I sindaci e il Revisore possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. =====

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di sindaco del collegio, subentrano i supplenti in ordine di età e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età. =====

Nel caso di morte, di rinunzia, di decadenza dell'organo monocratico (Sindaco Unico o Revisore), l'Assemblea dei Soci dovrà provvedere alla sostituzione entro 30 (trenta) giorni. Il nuovo nominato avrà un incarico della durata di tre anni. ===

**Art. 29 - Competenze e doveri dell'Organo di Controllo =====**

L'organo di controllo esercita le sue funzioni secondo le vigenti norme del codice civile sui sindaci delle Società commerciali. In particolare, l'Organo di controllo vigila: =====

- sull'osservanza della legge, del presente statuto e del Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club; =====

- sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; =====

- sull'idoneità del sistema amministrativo-contabile a rappresentare correttamente i fatti di gestione. =====

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo o al revisore. =====

Delle riunioni dell'Organo di Controllo deve redigersì verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di Controllo e sottoscritto; le deliberazioni dell'Organo di Controllo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. =====

Il sindaco dissidente ha diritto di far iscrivere nel verbale i motivi del proprio dissenso. =====

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione, salvo giustificato motivo come per legge e nei limiti dalla stessa consentiti. L'Organo di Controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. =====

La riunione dell'Organo di Controllo potrà tenersi anche per audio conferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

===== **Titolo VI** =====

===== **ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO** =====

**Art. 30 - Esercizi sociali**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è presentato ai soci entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

**Art. 31 - Ripartizione degli utili**

Gli utili netti di esercizio, destinato il cinque per cento (5%) di essi alla riserva legale fino a che questa non raggiunga l'importo di legge, sono destinati secondo quanto previsto dalla decisione dei soci relativa all'approvazione del bilancio.

===== **Titolo VII** =====

===== **PRINCIPI GENERALI DELL' IN HOUSE PROVIDING** =====

**Art. 32 - Affidamenti "in house providing"**

In deroga a tutti i precedenti articoli riportati nel presente Statuto, incompatibili con le disposizioni che seguono, al fine di garantire la sussistenza del principio fondamentale dell'affidamento diretto "in house providing", con carattere prioritario sull'intero contenuto statutario, i successivi articoli formalizzano e riassumono le forme di controllo esercitata complessivamente dai soggetti pubblici soci e costituiscono clausola di riferimento, dalla data della sua entrata in vigore, per il rapporto tra i soci e la società.

In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della Società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che, oltre a quelle già previste dal presente statuto, assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi. Negli specifici atti di affidamento, nei contratti di servizio o in eventuali ulteriori accordi extrasociali dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscano all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società.

I contratti di servizio non potranno regolare e derogare fattispecie già previste nel presente statuto.

Gli accordi extrasociali che potranno essere sottoscritti tra

gli Automobile Club soci assumeranno valore esclusivamente tra i soci, senza alcun effetto nei confronti della società. =

**Art. 33 - Soggezione ad attività di direzione e controllo =====**

La società deve indicare la propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c. =====

**Art. 34 - Controllo Pubblico Analogico =====**

L'Organo amministrativo della Società dovrà trasmettere ai soci che compongono la compagnie sociale per la preventiva approvazione, i documenti di programmazione economica e le operazioni cosiddette rilevanti ai sensi dell'art. 8.2 del Regolamento di Governance delle società partecipate dagli AA.CC.; solo a seguito della predetta approvazione l'Organo amministrativo potrà procedere all'approvazione dei relativi provvedimenti. Seguono il medesimo iter le seguenti operazioni: acquisto e/o vendita di beni mobili registrati per valori superiori ad euro 15.000,00 (quindicimila/00); modifica dello Statuto societario; nomina di Dirigenti; operazioni e contratti di qualsiasi natura, che comportino un impegno finanziario di valore superiore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00); conferimento di mandati e/o procure (se non richieste da norme di Legge); altri atti di ogni genere e tipo che, per natura, misura e/o modalità abbiano caratteristiche di straordinaria amministrazione, alla pianta organica o alle sue variazioni (selezioni pubbliche di personale, assunzioni e licenziamenti), il tutto fatte salve le competenze tutte già descritte e disciplinate nei precedenti articoli. =====

I soci pubblici hanno, inoltre, le seguenti prerogative: =====

1) analisi e potere di verifica dello stato di attuazione degli obiettivi assegnati anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed economicità; =====

2) approvazione preventiva delle deliberazioni societarie relative agli atti fondamentali della gestione, quali il bilancio di esercizio, documenti di programmazione ed organigramma societario. L'eventuale esercizio, documentato da opportuno progetto, di attività particolari in settori complementari e/o connessi a quelli elencati all'art. 3 del presente Statuto è subordinato al parere preventivo e favorevole vincolante degli organi competenti. =====

I Soci pubblici per il tramite dei propri Uffici e/o Organi di controllo hanno diritto di accesso a tutti gli atti della Società, compresi quelli di natura contrattuale e possono verificare in qualsiasi momento la regolarità della gestione corrente della società esercitando controlli analoghi a quelli esercitati sui propri servizi. =====

Il controllo pubblico analogico si esercita anche attraverso progressivi adeguamenti dei contratti di servizio, in relazione alle esigenze dei soci pubblici e, al fine di consen-

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'G' or a similar character, is positioned on the right side of the page. It is enclosed within a roughly circular outline.

tire alla Società di predisporre, in tempi e qualità condivise, le risorse per farvi fronte. ===== La Società, oltre ai normali controlli spettanti ai soci delle Società di capitali ai sensi del Codice Civile, è soggetta ad un controllo da parte dei soci pubblici partecipanti analogo a quello esercitato dai medesimi sui propri uffici. = In caso di pluralità di soci, al fine di esercitare il predetto controllo in forma congiunta, è istituita una Funzione di Controllo Analogico Congiunto (di seguito FCAC) per l'esame dei flussi informativi trasmessi dalla Società e al fine di riferirne alle amministrazioni aggiudicatrici e raccogliere dalle stesse eventuali indicazioni. La FCAC è composta da 1 o 3 membri designati di comune accordo dagli Automobile Club soci e può coincidere con l'Organo di controllo. L'incarico è a titolo gratuito. Qualora in forma collegiale, per la validità delle riunioni del FCAC occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza di voti dei presenti. ===== Esso dura in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rinnominali. ===== Le amministrazioni aggiudicatrici, attraverso la FCAC, esercitano sulla Società controlli "ex ante" sugli indirizzi e obiettivi, controlli "contestuali" per la verifica, nel corso dell'anno, dell'andamento della gestione e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi nonché del rispetto delle procedure, controlli "ex post" sul raggiungimento degli obiettivi assegnati nonché sulla regolare esecuzione dei servizi affidati. ===== Il controllo ex-ante è esercitato in fase di pianificazione e elaborazione del budget da parte delle Società in house. La Società presenta alla FCAC e agli Automobile Club affidatarie, il budget e il piano delle attività riportando il dimensionamento dei servizi e delle attività oggetto degli affidamenti con indicazione degli elementi qualitativi e quantitativi sulla base dei quali è stato predisposto il budget nonché delle modalità operative che si intendono adottare per le prestazioni da rendere unitamente ai fabbisogni di personale e alla pianificazione degli acquisti di importo superiore a quarantamila euro. ===== In caso emergano criticità, la FCAC, sulla base delle indicazioni degli Automobile Club soci, comunica alla Società le osservazioni con invito a tenerne conto al fine dell'adeguamento del piano. Il piano delle attività e il budget annuale relativi a ciascuna delle convenzioni di servizi tra la Società e le amministrazioni aggiudicatrici vengono predisposti dalla Società in funzione delle esigenze espresse da ciascuna amministrazione aggiudicatrice che li sottopongono all'approvazione dei competenti Organi di amministrazione dei predetti Enti prima dell'inizio di ciascun anno. == La Società è tenuta inoltre a conformare il budget, il piano

delle attività e la gestione operativa riferiti a ciascuna convenzione di servizi, alle eventuali direttive emanate dalle amministrazioni aggiudicatrici in forza dei vigenti "Regolamenti per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese" adottati ai sensi della L. 125/2013. =====

Il controllo contestuale è realizzato attraverso adeguate procedure e flussi informativi tra le amministrazioni aggiudicatrici e la Società, per il tramite della FCAC, voltai ad assicurare, in corso di gestione, la coerenza tra budget della Società e report economici finanziari e patrimoniali infannuali, nonché la coerenza, per ciò che attiene a ciascuna convenzione di servizi, tra il piano annuale delle attività e gli stati di avanzamento periodici, oltre al mantenimento degli standard qualitativi e dei livelli di servizio prefissati. =====

Nel corso della gestione, la Società deve inoltre sottoporre preventivamente alla FCAC le operazioni gestionali definite "rilevanti" ai sensi del Regolamento di Governance delle Società partecipate dagli Automobile Club per le valutazioni di coerenza delle stesse rispetto alle finalità istituzionali, alle linee strategiche e alle attività di pianificazione degli Automobile Club soci, prima che le stesse siano approvate da parte dell'organo amministrativo della Società. =====

La Società è inoltre tenuta a trasmettere alla FCAC un rapporto semestrale sullo stato degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione. =====

La FCAC, in caso di controllo analogo congiunto, può disporre, con propria delibera, in qualsiasi momento, controlli ispettivi sugli atti di gestione della Società. Sull'esito di tali verifiche relaziona per iscritto ai soci, all'Organo Amministrativo e al Collegio Sindacale della Società. =====

Il controllo ex-post sulla Società è esercitato dalle amministrazioni aggiudicatrici secondo i seguenti iter procedurali e flussi informativi: =====

- la proposta di bilancio di esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario e alla relazione consuntiva sul raggiungimento degli obiettivi prefissati in fase di pianificazione e di budget, è trasmessa ai soci pubblici e in caso di controllo analogo congiunto alla FCAC, almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea della Società per le relative indicazioni sull'esercizio del diritto di voto e sugli obiettivi per la programmazione successiva da parte dei rappresentati dei soci nell'Assemblea della Società; =====

- la consuntivazione economica annuale dei costi relativi a ciascuna delle Convenzioni di servizi tra la Società e le amministrazioni aggiudicatrici è trasmessa dalla Società, al termine di ciascun esercizio di bilancio, a ciascuna ammini-

strazione aggiudicatrice e in caso di controllo analogo congiunto alla FCAC, unitamente alla relazione sui risultati raggiunti rispetto al piano delle attività con evidenza dei livelli di servizio raggiunti rispetto a quelli previsti; ----- i rapporti annuali sulla fornitura di beni e servizi di importo superiore a quarantamila euro acquisiti nell'esercizio, sulle procedure di assunzione del personale, sul conferimento e revoca degli incarichi di consulenza e prestazioni d'opera nonché sullo stato degli adempimenti in materia di trasparenza, sono trasmessi a ciascuna delle amministrazioni aggiudicatrici o, in caso di controllo analogo congiunto, alla FCAC, al termine di ciascun esercizio. ----- I Soci hanno altresì l'obbligo di valutare l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: ----- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale e intellettuale; ----- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa, che collabora con l'Organo di Controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'Organo di Controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; ----- c) codice di condotta proprio, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; ----- d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea; ----- e) indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione organizzativa, economica e finanziaria della società, con obbligo della stessa di adeguarsi senza indugio, anche revocando eventuali decisioni già assunte e dandone tempestiva comunicazione ai Soci. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi di quanto precede sono indicati nella relazione sul governo societario che la società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio di esercizio. -----

#### **Art. 35 - Obblighi di informativa -----**

L'Organo Amministrativo, contestualmente alla comunicazione ai Soci, trasmette per opportuna conoscenza copia dell'ordine del giorno delle decisioni da adottare, agli organi gestionali, agli organi di indirizzo politico-amministrativo ed al-

l'Organo di Controllo degli Enti soci. ======  
L'Organo Amministrativo dovrà fornire ai Soci pubblici: =====  
1. con cadenza annuale (entro il mese di dicembre di ogni anno) una relazione avente ad oggetto le previsioni economiche finanziarie della Società per l'anno successivo; =====  
2. con cadenza, annuale, contestualmente al bilancio di esercizio, una relazione annuale sul governo societario in cui si renda conto anche degli specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale che, ai sensi di legge, l'organo amministrativo dovrà predisporre; =====  
3. entro il mese di luglio di ogni anno, una relazione illustrativa sullo stato patrimoniale ed il conto economico della società relativi al semestre precedente. =====  
Anche mediante l'esame degli atti di cui al precedente punto, i soci pubblici, verificano lo stato di attuazione degli obiettivi risultanti dai bilanci e dai piani strategici, economici patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo della società, così come approvati dagli organi sociali attuando in tal modo il controllo sull'attività della società. =  
Copia delle deliberazioni dell'Assemblea della Società, debitamente approvate e sottoscritte, sono rese disponibili ai Soci pubblici presso la Sede della società, a cura dell'Organo amministrativo. =====  
Gli Amministratori, l'Organo di Controllo o il Revisore, sono tenuti a collaborare, anche tramite la comunicazione dei dati che vengono richiesti, al fine di consentire il completo controllo del singolo socio su ciascun servizio affidato alla società. =====

===== **Titolo VIII** =====

===== **NORME TRANSITORIE E FINALI** =====

**Art. 36 - Scioglimento e Liquidazione** =====

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto: =====

- a) per il decorso del termine; =====
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo; =====
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; =====
- d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter C.C.; =====
- e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 C.C.; =====
- f) per deliberazione dell'assemblea; =====
- g) per le altre cause previste dalla legge. =====

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi. =====

In tali fattispecie l'Assemblea, con le maggioranze previste per la modificazione dello statuto: =====

-- nomina uno o più liquidatori; =====

-- fissa le regole di funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società; -----  
-- stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; -----  
-- determina i poteri in conformità della legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi; -----  
-- delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo;  
-- fissa gli emolumenti del o dei liquidatori. -----  
L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze e le modalità richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente. -----

**Art. 37 - Competenza Giurisdizionale** -----

La società è sottoposta alla giurisdizione della autorità giudiziaria ordinaria e di Giustizia Amministrativa territorialmente competente per la sede legale. -----

**Art. 38 - Norme Finali di Rinvio** -----

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia. -----

Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della società si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dai contratti collettivi. -----

La società è tenuta a stabilire con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. -----

La Società è tenuta al rispetto, limitatamente alle norme applicabili e in quanto non incompatibili, della disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, della disciplina di cui al D.Lgs. n. 50/2016 2016 e s.m.i., nonché di quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. al fine di assicurare il massimo livello di trasparenza. -----

F.to: Vincenzo Demasi -----

Vito Domenico Sacco -----

Giovanna Cassese -----

Giovanni Caturano -----

Francesco Gibboni notaio (vi è sigillo) -----

\*\*\*

Copia di trentaquattro facciate conforme all'originale.

Si rilascia per uso consentito.

Battipaglia, li 27 gennaio 2022.

